



STATUTI ACCADEMICI



Indice

MISSIONE.....	5
1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
<i>Sezione 1: Nome e natura giuridica.....</i>	7
Art. 1 Denominazione	7
Art. 2 Statuto	7
Art. 3 Un'università online	7
<i>Sezione 2. Compiti essenziali.....</i>	7
Art. 4 Insegnamento.....	7
Art. 5 Ricerca.....	8
Art. 6 Apprendimento permanente	8
Art. 7 Innovazione.....	8
Art. 8 Promozione dei giovani.....	8
2. LA COMUNITÀ UNIVERSITARIA	9
<i>Sezione 1. Organi accademici</i>	9
Art. 9 Definizione.....	9
Art. 10 Struttura	9
<i>Sezione 2. La Facoltà.....</i>	9
Art. 11 Composizione e missione	9
Art. 12 Condizioni per l'insegnamento.....	9
Art. 13 Approvazione di nuovi membri.....	10
Art. 14 Incarichi dei membri del corpo docente permanente.....	10
Art. 15 Attività	10
Art. 16 I docenti incaricati.....	10
<i>Sezione 3. Il corpo studentesco.....</i>	11
Art. 17 Studenti ordinari e studenti esterni.....	11
<i>Sezione 4. Il corpo docente, amministrativo e tecnico.....</i>	11
Art. 18 Compiti	11
3. GOVERNANCE.....	12
<i>Sezione 1. Ill Gran Cancelliere</i>	12
Art. 19 Istituzione.....	12
Art. 20 Ruolo e missione	12
Art. 21 Attribuzioni	12
<i>Sezione 2. Il Senato.....</i>	12
Art. 22 Composizione.....	12
Art. 23 Ufficio	12
Art. 24 Elezione dei rappresentanti dei docenti.....	13
Art. 25 Elezione del rappresentante degli studenti.....	13
Art. 26 Elezione del rappresentante del personale pedagogico, amministrativo e tecnico	13
Art. 27 Convocazione	13
Art. 28 Ospiti.....	13
Art. 29 Voto.....	13
Art. 30 Elezioni	13
Art. 31 Poteri e doveri del Senato.....	14
Art. 32 La Commissione per la Garanzia della Qualità	14
Art. 33 Onorificenze	14
Art. 34 Verbale	14
<i>Sezione 3. Il Rettorato.....</i>	15
Art. 35 Il Rettore.....	15
Art. 36 Composizione	15
Art. 37 Elezione ed entrata in carica.....	15

Art. 38 Poteri aggiuntivi.....	15
<i>Sezione 4. Rapporti tra le Facoltà e l'Amministrazione Generale.....</i>	<i>15</i>
Art. 39 Principi dell'organizzazione	15
Art. 40 Personale	16
Art. 41 Finanze, imposte e tasse.....	16
Art. 42 Prestazioni a favore di Domuni-Universitas	16
Art. 43 Proprietà intellettuale.....	16
<i>Sezione 5. Amministrazione generale.....</i>	<i>17</i>
Art. 44 Amministrazione e struttura.....	17
Art. 45 Principi di amministrazione.....	17
Art. 46 Regolamento delle riunioni.....	17
<i>Sezione 6. La Conferenza dei Presidi di Facoltà.....</i>	<i>17</i>
Art. 43 Convocazione	17
Art. 44 Poteri.....	17
4. LE FACOLTÀ	18
<i>Sezione 1: Funzionamento delle facoltà.....</i>	<i>18</i>
Art. 49 Missione.....	18
Art. 50 Statuto.....	18
Art. 51 Composizione.....	18
Art. 52 Organi.....	18
Art. 53 Struttura.....	18
Art. 54 Bilancio	18
Art. 55 Rapporti delle Facoltà con il Rettorato e il Senato	19
<i>Sezione 2. Il Consiglio di Facoltà.....</i>	<i>19</i>
Art. 52 Organizzazione.....	19
Art. 53 Composizione.....	19
Art. 58 Convocazione	19
Art. 59 Foro competente.....	20
Art. 60 Poteri esclusivi.....	20
<i>Sezione 3. Il Decano di Facoltà.....</i>	<i>20</i>
Art. 61 Funzione.....	20
Art. 62 Elezione del Preside di Facoltà	20
Art. 63 Competenza del Preside di Facoltà	20
<i>Sezione 4. Sezioni e Dipartimenti.....</i>	<i>20</i>
Art. 64 Compiti e organizzazione	20
Art. 65 Composizione.....	21
<i>Sezione 5. Consiglio Accademico.....</i>	<i>21</i>
Art.66.....	21
5. L'ISTITUTO di RICERCA.....	22
Art. 67 Nome e scopo.....	22
Art. 68 Organizzazione.....	22
6. VITA ACCADEMICA	23
<i>Preambolo.....</i>	<i>23</i>
<i>Sezione 1: Regolamento degli studi.....</i>	<i>23</i>
Art. 69 Regolamento degli studi.....	23
Art. 70 Competenze delle facoltà.....	23
Art. 71 Lingue d'insegnamento.....	23
Art. 72 Esami.....	23
<i>Sezione 2: Gradi e titoli.....</i>	<i>23</i>
Art. 73 Gradi accademici, titoli accademici, diplomi e titoli di formazione continua.....	23
<i>Sezione 3. Principi etici.....</i>	<i>24</i>
Art. 74 Libertà di insegnamento e di ricerca	24

Art. 75 Partecipazione.....	24
Art. 76 Non discriminazione e uguaglianza.....	24
Art. 77 Sviluppo sostenibile	24
Art. 78 Cooperazione.....	24
Art. 79 Garanzia di qualità	24
Art. 80 Comunicazione.....	25
Art. 81 Protezione dei dati	25
<i>Sezione 4. Rispetto dell'ordine accademico.....</i>	<i>25</i>
Art. 82 Rispetto dell'ordine accademico.....	25
Art. 83 Reati contro l'ordine universitario in generale	25
Art. 84 Violazione del principio di correttezza scientifica e frode all'esame	25
Art. 85 Misure e sanzioni.....	26
7. RICORSI LEGALI	27
Art. 86 Procedura di reclamo.....	27
Art. 87 Motivi dedotti dinanzi alla Commissione di ricorso di Domuni-Universitas	27

MISSIONE

Due fenomeni concomitanti e due categorie di persone bisognose di formazione hanno portato Domuni-Universitas, fin dal 1998, agli albori di Internet, a sviluppare un corso di formazione a distanza. La globalizzazione ha trasformato il mondo in un *villaggio globale* e, inoltre, l'insegnamento tramite Internet ha continuato a svilupparsi, consentendo a chiunque di studiare in qualsiasi momento e ovunque si trovi. Due nuovi tipi di pubblico possono così accedere alla formazione: coloro che vivono lontano da un centro universitario e coloro che non sono disponibili durante l'orario di lavoro perché hanno una famiglia e un lavoro professionale.

Domuni-Universitas è stata fondata il 21 novembre 1998, su impulso del Capitolo Generale di Bologna (ACG Bologna 1998, 79), con decisione congiunta delle Province domenicane di Francia e di Tolosa. Con questo atto, le due Province hanno voluto creare un'università domenicana online, aperta a livello internazionale, fedele alla missione intellettuale dell'Ordine dei Predicatori e al servizio della ricerca della verità. Il *Compendium «Domuni e i Dominicani»* ripercorre la storia dei legami tra Domuni-Universitas sin dalle sue origini e l'Ordine dei Predicatori. Evidenzia la continuità istituzionale e spirituale che unisce Domuni-Universitas alla missione intellettuale dell'Ordine, nella fedeltà alla sua tradizione di studio, ricerca e predicazione.

Per questo è stato necessario creare una nuova università. Il progresso tecnologico porta talvolta a «innovazioni di rottura»: Internet richiede infatti la ricerca e l'attuazione di una pedagogia rinnovata, che mobiliti i numerosi mezzi offerti dalle piattaforme didattiche in continua evoluzione. Per affrontare queste sfide, Domuni-Universitas intende offrire un forte valore aggiunto in materia pedagogica.

L'insegnamento e la ricerca si svolgono online, sulla piattaforma di formazione a distanza Domuni-Universitas, questi spazi collaborativi on line costituiscono la comunità di studio e di ricerca propria dell'Università. Analogamente agli edifici fisici, questi spazi online sono i luoghi dove insegnanti e studenti possono studiare, incontrarsi e lavorare, accessibili da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

In linea con lo spirito della costituzione apostolica *Veritatis Gaudium*, Domuni-Universitas si impegna a promuovere una teologia e una riflessione universitaria trasversali e transculturali, aperte al dialogo tra saperi, culture e tradizioni (Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*, § 4).

Grazie alla sua modalità di esistenza in rete, all'uso delle tecnologie digitali e all'insegnamento in cinque lingue, rende possibile una comunione intellettuale e spirituale che supera i confini geografici e linguistici. In questo modo, Domuni-Universitas risponde all'appello della Chiesa per un pensiero aperto, capace di unire il rigore della ricerca all'ascolto delle culture e di contribuire, nella fedeltà al Vangelo, a questa «coraggiosa rivoluzione culturale» (Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*, §3).

Pertanto, la tecnologia utilizzata, le risorse impiegate e la diversità degli studenti implicano un modo di operare specifico: quello della rete. Internet favorisce infatti un'organizzazione basata sull'interconnessione e l'autonomia di ciascun attore. I valori di libertà, partecipazione e responsabilità condivisa sono quindi in linea con la tecnologia utilizzata e con gli insegnamenti proposti.

Affinché una formazione transculturale e transdisciplinare possa svilupparsi nella libertà accademica, al servizio della ricerca della verità, è necessario disporre di un'organizzazione basata

su una governance di tipo democratico. Questi statuti, evolutivi e adattabili, hanno lo scopo di precisarne i principi e garantirne l'attuazione.

Domuni si inserisce nella tradizione domenicana, caratterizzata dalla partecipazione di tutti alla vita di governo e dall'esigenza di eccellenza intellettuale, vissuta nella fedeltà alla Chiesa. Pertanto, la comunità scientifica esercita la propria responsabilità secondo gli usi accademici, nello spirito della libertà accademica (Costituzione Apostolica *Ex Corde Ecclesiae*, § 12).

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 1: Nome e natura giuridica

Art. 1 Denominazione

1. L'istituzione si chiama «Domuni-Universitas». «Domuni». può essere utilizzato ufficialmente come nome istituzionale.

Art. 2 Statuto

1. Domuni-Universitas è un istituto di istruzione superiore e ricerca, di diritto francese, fondato sotto l'egida e la supervisione dell'Ordine dei Predicatori (Domenicani), in particolare delle Province domenicane francesi, a seguito del capitolo generale dell'Ordine dei Predicatori riunito a Bologna nel 1998 (ACG n. 79).
2. L'istituto è stato fondato in Francia il 2 febbraio 1999, con il numero UAI 0313102D, in conformità con la legislazione francese vigente e con le disposizioni del Codice dell'istruzione relative all'istruzione superiore privata (articoli L.731-1 e seguenti).
3. Domuni-Universitas è una persona giuridica, di diritto privato, di tipo associativo e autonoma nei limiti della legge.
4. La Domuni-Universitas ha la sua sede centrale nella città di Tolosa. Può istituire uffici, centri di supporto locali, piattaforme didattiche e sviluppare programmi di formazione e ricerca accademica in luoghi idonei per raggiungere i suoi scopi e obiettivi, in conformità con la legge.
5. L'istituzione, che non ha scopo di lucro ed è riconosciuta di interesse generale, investe l'eventuale surplus economico nel proprio sviluppo per consolidare la propria missione istituzionale, il proprio ruolo sociale, il miglioramento delle proprie risorse materiali, tecnologiche, didattiche e scientifiche, per il benessere umano della comunità universitaria e il rafforzamento della qualità in tutti i suoi campi di azione.
6. Domuni-Universitas è organizzata in conformità al presente statuto.

Art. 3 Un'università online

1. Domuni-Universitas ha lo scopo di offrire un insegnamento universitario di qualità, a distanza, via Internet, rivolto a studenti di tutto il mondo, attingendo alla rete intellettuale dell'Ordine dei Predicatori, ma senza esclusività, associandosi a tutti coloro che vorranno collaborare.
2. Domuni-Universitas è organizzata democraticamente, secondo i valori della libertà di insegnamento e di ricerca, nella tradizione dell'Ordine dei Predicatori e nella fedeltà alla Chiesa.

Sezione 2. Compiti essenziali

Art. 4 Insegnamento

1. Domuni-Universitas offre corsi online e/o in presenza, con l'obiettivo di trasmettere conoscenze, sviluppare competenze metodologiche e stimolare il senso critico e l'etica.
2. Domuni-Universitas offre corsi in diverse lingue e discipline. Costituisce un insieme indivisibile, in cui si ricercano l'interdisciplinarietà e l'interculturalità.

Art. 5 Ricerca

1. Domuni-Universitas svolge attività di ricerca fondamentale e applicata. Grazie alla sua organizzazione in rete, mette in contatto studenti e ricercatori con istituzioni partner impegnate nella società, al fine di promuovere in particolare la ricerca-azione.
2. Diffonde i risultati della ricerca attraverso diversi canali di comunicazione: insegnamento, riviste scientifiche, banche dati, pubblicazioni cartacee e digitali, risorse ad accesso libero e qualsiasi altro mezzo adeguato. Organizza convegni e giornate di studio.
3. I ricercatori e le ricercatrici si assumono la responsabilità etica nell'ambito della loro ricerca.
4. La ricerca è organizzata attraverso il *Domuni Research Institute (DRI)*. Il DRI è regolato dal proprio statuto.

Art. 6 Apprendimento permanente

1. Domuni-Universitas offre diverse forme di apprendimento permanente, promuovendo in particolare la flessibilità nell'insegnamento e nella ricerca, nel tempo e nello spazio, al fine di renderle accessibili al maggior numero di persone (persone impegnate nella vita professionale e familiare, persone con disabilità, persone in situazione di «precarietà»).
2. Questa flessibilità è accompagnata da un sistema di borse di studio, per permetterne l'accessibilità e la fruizione.

Art. 7 Innovazione

1. Per sua stessa natura, Domuni-Universitas partecipa al trasferimento di conoscenze e tecnologie in una situazione di transizione digitale. Sviluppa un'ingegneria pedagogica adattata e innovativa.
2. A tal fine, Domuni-Universitas può fornire servizi, a pagamento o non, a istituzioni pubbliche o private che desiderano beneficiare delle sue competenze in questo settore. Tali servizi devono essere a beneficio dell'insegnamento o della ricerca.

Art. 8 Promozione dei giovani

Domuni-Universitas prepara la prossima generazione di scienziati per la ricerca e l'insegnamento.

2. LA COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Sezione 1. Organi accademici

Art. 9 Definizione

1. Gli organi accademici sono:
 - Il corpo docente
 - Il corpo studentesco
 - Il corpo del personale pedagogico, amministrativo e tecnico
2. Non appartengono ad alcun corpo i docenti incaricati, gli studenti e le studentesse che seguono corsi di autoformazione, tutti i beneficiari di un insegnamento della Domuni Universitas senza essere iscritti o iscritte alla piattaforma didattica.

Art. 10 Struttura

1. Gli organi universitari eleggono i loro rappresentanti nei vari organi universitari e di facoltà, in conformità al presente statuto.
2. Una persona può appartenere ad un solo corpo accademico.
3. Il corpo docente comprende professori permanenti, assistenti, professori partner e insegnanti.
4. Gli studenti, compresi i dottorandi, appartengono sempre al corpo studentesco, anche se svolgono un mandato di insegnamento o di ricerca, o di assistenza tecnica.
5. I membri del personale pedagogico, amministrativo e tecnico che frequentano i corsi riferiscono al corpo del personale pedagogico, amministrativo e tecnico.

Sezione 2. La Facoltà

Art. 11 Composizione e missione

1. Sono membri del corpo docente i professori e le professoresse, i professori e le professoresse assistenti, i professori e le professoresse partner, nonché gli insegnanti e le insegnanti. I docenti incaricati non appartengono al corpo docente.
2. Sono membri del corpo docente permanente i professori e le professoresse, i professori e le professoresse assistenti.
3. L'insegnamento a distanza comporta un cambiamento nel ruolo di chi insegna. Tutti i membri del corpo docente della Domuni-Universitas contribuiscono, al loro livello, al sistema pedagogico specifico della Domuni-Universitas, secondo lo statuto del corpo docente. Alcuni di loro svolgono compiti di mentoring e tutoraggio all'interno di ciascuna Facoltà.

Art. 12 Condizioni per l'insegnamento

1. Un insegnante deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - Essere titolare di un dottorato di ricerca;
 - Avere pubblicazioni scientifiche significative e riconosciute;
 - Avere capacità didattiche comprovate, di livello universitario;
 - Partecipare alla comunità scientifica internazionale;
 - Conoscere le due lingue utilizzate a Domuni-Universitas.
2. Un professore assistente deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Essere dottore o dottorando dell'ultimo anno
 - Avere delle pubblicazioni scientifiche
 - Avere capacità di insegnamento durante l'apprendimento
 - Conoscere le due lingue utilizzate a Domuni-Universitas
3. Un insegnante partner soddisfa i seguenti requisiti:
 - Essere un professore a tempo pieno, in un'istituzione universitaria partner, avendo firmato un accordo con Domuni-Universitas e partecipando ad un percorso di studio comune.
 4. L'insegnante deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - Avere una Laurea (Master)
 - Avere capacità di insegnamento
 - Poter insegnare in uno o più corsi
 - Conoscenza di due lingue utilizzate a Domuni-Universitas

Art. 13 Approvazione di nuovi membri

1. Ogni Facoltà prevede, durante il proprio consiglio di Facoltà, di valutare e votare l'approvazione di nuovi membri nel corpo docente, di definire il loro capitolato d'onori e di proporlo al Rettore, trasmettendo l'intero fascicolo. Tale voto richiede la maggioranza semplice.
2. Il Rettore nomina i membri del corpo docente previo parere favorevole del Senato e della Facoltà. Questa procedura garantisce la conformità delle assunzioni ai requisiti accademici, etici e istituzionali della Domuni-Universitas.
3. Il docente viene inizialmente ammesso per un periodo minimo di dodici (12) mesi. Il candidato o la candidata diventa docente incaricato/a. Questo periodo può essere rinnovato a tempo indeterminato.
1. Su proposta del consiglio di Facoltà, il Rettore può determinare il cambiamento di categoria di un membro del corpo docente.

Art. 14 Incarichi dei membri del corpo docente permanente

1. Un membro del corpo docente permanente assume in linea di principio almeno cinque (5) corsi per anno accademico, o un carico di supervisione o direzione pedagogica (tipo tutoraggio) equivalente, o equivalente.
2. Un membro del corpo docente permanente deve indicare la propria appartenenza alla Domuni-Universitas nei propri lavori di ricerca e nei propri interventi accademici.
3. Un membro del corpo docente permanente deve pubblicare annualmente i risultati della propria ricerca.

Art. 15 Attività

1. Il professore assume le sue funzioni dal 1° settembre al 15 luglio di ogni anno accademico.
2. Qualsiasi interruzione volontaria dell'attività didattica durante questo periodo è soggetta all'autorizzazione del decano.

Art. 16 I docenti incaricati

I docenti incaricati sono assunti dal Rettorato, su proposta della Facoltà, per un determinato numero di corsi.

Sezione 3. Il corpo studentesco

Art. 17 Studenti ordinari e studenti esterni

1. Gli studenti ordinari sono:
 - a. Iscritti alla piattaforma didattica per un corso accademico o un corso di laurea
 - b. sono tecnicamente attivi
2. Gli studenti esterni sono
 - a. Iscritti ad un corso di autoapprendimento, senza accesso alla piattaforma didattica non beneficiano di alcun monitoraggio, supervisione educativa o valutazione
3. I soli studenti ordinari costituiscono il corpo studentesco.

Sezione 4. Il corpo docente, amministrativo e tecnico

Art. 18 Compiti

1. Il personale pedagogico, amministrativo e tecnico svolge i compiti pedagogici, amministrativi o tecnici necessari al funzionamento delle facoltà.
2. È il responsabile dell'organizzazione delle convalide (compiti a casa, esami, supporto) e degli archivi, sotto l'autorità della Segreteria Generale.
3. Il personale pedagogico, amministrativo e tecnico dell'amministrazione generale svolge i suoi compiti a beneficio dell'intera comunità universitaria.
4. Il personale docente è coinvolto nell'insegnamento e nella ricerca, nella supervisione degli studenti.

3. GOVERNANCE

Sezione 1. Il Gran Cancelliere

Art. 19 Istituzione

1. In attesa dell'eventuale istituzione del Maestro dell'Ordine dei Predicatori come Gran Cancelliere, i Provinciali di Francia e di Tolosa esercitano congiuntamente la missione di Gran Cancelliere della Domuni-Universitas.
2. Il Gran Cancelliere esercita la responsabilità ecclesiale dell'istituto e ne garantisce la comunione con l'Ordine dei Predicatori e la Chiesa.
3. Il suo ruolo è di natura canonica e spirituale; non interviene nella conduzione accademica, amministrativa o finanziaria dell'istituto.

Art. 20 Ruolo e missione

Il Gran Cancelliere provvede affinché la Domuni-Universitas adempia alla sua missione in conformità con:

- la dottrina e la disciplina della Chiesa cattolica,
- i principi fondatori dell'Ordine dei Predicatori,
- e l'identità propria della Domuni-Universitas come istituzione domenicana di istruzione superiore.

Egli assicura la rappresentanza dell'Ordine presso Domuni-Universitas.

Art. 21 Attribuzioni

Il Gran Cancelliere:

- Approva lo statuto e le eventuali modifiche prima della loro promulgazione
- Conferma la nomina del Rettore
- Promuove la comunione tra Domuni-Universitas, le altre istituzioni domenicane e le autorità ecclesiastiche.
- Riceve annualmente la relazione morale e accademica del Rettore sulla vita della Domuni-Universitas.

Sezione 2. Il Senato

Art. 22 Composizione

1. Il Senato è l'organo collegiale della Domuni-Universitas. È composto per metà da rappresentanti eletti dai corpi universitari e per metà da rappresentanti esterni proveniente dall'associazione fondatrice.
2. Il Rettore e il Vice-Rettore accademico sono membri di diritto del Senato.
3. I rappresentanti eletti dai corpi universitari sono: i Presidi di Facoltà e un rappresentante eletto a tal fine, membro del corpo docente permanente, 1 rappresentante del corpo studentesco, 1 rappresentante del corpo del personale didattico, amministrativo e tecnico.
4. I rappresentanti designati dall'associazione fondatrice siedono in Senato in rappresentanza delle Province domenicane fondatrici, che tale associazione rappresenta giuridicamente. Ciascuna Provincia fondatrice delega quindi tre rappresentanti, provenienti dall'associazione.

Art. 23 Ufficio

Il Senato si autoregola. Eleggono il proprio presidente, vicepresidente e segretario per un mandato rinnovabile di due anni. Il presidente non può essere uno studente.

Art. 24 Elezione dei rappresentanti dei docenti

1. I rappresentanti dei professori in Senato sono eletti per quattro anni dall'assemblea generale del corpo dei professori.
2. Le modalità dell'elezione sono stabilite nello statuto del corpo docente.

Art. 25 Elezione del rappresentante degli studenti

1. Il rappresentante degli studenti al Senato è eletto per un mandato di quattro anni dal corpo studentesco.
2. Le modalità dell'elezione sono stabilite dallo statuto del corpo studentesco.

Art. 26 Elezione del rappresentante del personale pedagogico, amministrativo e tecnico

1. Il rappresentante del personale pedagogico, amministrativo e tecnico del Senato è eletto per quattro anni dall'organo del personale pedagogico, amministrativo e tecnico.
2. Le modalità dell'elezione sono determinate dallo statuto del corpo del personale pedagogico, amministrativo e tecnico.

Art. 27 Convocazione

1. Il Presidente convoca il Senato almeno una volta all'anno.
2. Egli è inoltre tenuto a convocarlo quando tre senatori ne facciano richiesta, indicando le questioni da trattare.

Art. 28 Ospiti

Il Presidente può, su richiesta del Senato o di sua iniziativa, invitare altre persone.

Art. 29 Voto

1. La votazione avviene per alzata di mano. Ogni membro presente può richiedere una votazione a scrutinio segreto.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti, decide il voto del Presidente.
3. Le astensioni o le schede bianche non contano.

Art. 30 Elezioni

1. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, a meno che il Senato non decida diversamente.
2. Ogni carica da istituire sarà votata separatamente, a meno che il Senato non decida di utilizzare un voto di lista.
3. È richiesta la maggioranza assoluta, ma nel terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 31 Poteri e doveri del Senato

1. Il Senato approva lo statuto della Domuni-Universitas, delle Facoltà, dei diversi organi (corpo docente, corpo studentesco, corpo amministrativo, pedagogico e tecnico) — e qualsiasi testo statutario — nonché le relazioni annuali e quinquennali del Rettore.
2. Il Senato elegge il Rettore, secondo la procedura allegata al presente statuto. L'elezione è confermata dal Gran Cancelliere e da una votazione a scrutinio segreto del consiglio di amministrazione dell'Associazione Domuni (SIRET 42247252200016).
3. Il Senato approva il o i Vice-Rettori su proposta del Rettore.
4. Vigila sulla libertà accademica.
5. Formula raccomandazioni di carattere generale all'attenzione del Rettorato.
6. Il Senato valuta regolarmente le attività e il funzionamento della Domuni-rectoirUniversitas, in collaborazione con il Rettorato. Delibera sugli orientamenti generali, sui progetti di sviluppo accademico e istituzionale e sulle questioni relative alla vita universitaria. Vigila sulla qualità della formazione, sulla pertinenza della ricerca e sulla coerenza degli organi di governo. Al termine dei suoi lavori, invia al Rettore i propri pareri e raccomandazioni, in un'ottica di trasparenza e responsabilità.
7. Il Senato si organizza in commissioni permanenti o temporanee a seconda delle esigenze dell'istituzione.

Art. 32 La Commissione per la Garanzia della Qualità

1. La Commissione per la Garanzia della Qualità, in qualità di commissione permanente del Senato Accademico, svolge un ruolo centrale nel monitoraggio e nella valutazione delle politiche accademiche e istituzionali.
2. Si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare i risultati, formulare proposte di miglioramento e contribuire al continuo rafforzamento della qualità all'interno della Domuni-Universitas. Il Rettore e il Vice-Rettore accademico sono membri di diritto della Commissione per la Garanzia della Qualità.
3. Si avvale di cinque membri accademici esterni, al fine di garantire l'indipendenza e il rigore dei propri lavori.
4. I membri accademici esterni chiamati a far parte della Commissione per la Garanzia della Qualità sono cooptati, nella misura di un membro per Facoltà e di un membro per Provincia fondatrice.

Art. 33 Onorificenze

1. Su proposta di tre dei suoi membri, il Senato può conferire il titolo di senatore o senatrice onorario/a.
2. Può inoltre, su proposta del Rettorato o di almeno dieci membri del corpo docente, conferire il titolo di membro onorario della Domuni-Universitas.
3. Il conferimento di tali titoli richiede la maggioranza dei due terzi dei membri.

Art. 34 Verbale

1. Di ogni riunione viene redatto un verbale.
2. Il verbale è firmato dall'autore.

Sezione 3. Il Rettorato

Art. 35 Il Rettore

1. Il Rettore è l'autorità esecutiva, accademica, amministrativa e finanziaria della Domuni-Universitas, nonché il suo rappresentante legale.
2. Il Rettore è in possesso di un dottorato o di un PhD, con una significativa esperienza nell'insegnamento e nella ricerca, nonché nella gestione e nella direzione di istituti di istruzione superiore e/o di ricerca.
3. Le assenze temporanee del Rettore non possono superare i trenta giorni di calendario. In caso di assenza o dimissioni, il Vicerettore accademico lo sostituisce per un massimo di tre mesi. Entro trenta giorni dall'assenza definitiva o dalle dimissioni, il Senato accademico avvia la procedura per una nuova elezione.

Art. 36 Composizione

1. L'ufficio del Rettore è composto dal Rettore e da uno o più Vicerettori scelti/e dal Rettore e approvati/e dal Senato.
2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni con funzioni consultive. Il Direttore delle Comunicazioni è adeguatamente coinvolto nelle deliberazioni.
3. Il Rettorato ne regola l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 37 Elezione ed entrata in carica

1. Il Rettore è eletto sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica ed entra in carica il 1° settembre.
2. Il periodo di carica del/i Vicerettore/i coincide con quello del Rettore.
3. Il mandato del Rettore è di cinque anni.

Art. 38 Poteri aggiuntivi

Il Rettorato:

- a) adotta regolamenti e direttive;
- b) esercita i poteri conferiti a Domuni-Universitas dall'associazione, con facoltà di delega scritta;
- c) conclude accordi;
- d) supervisiona tutte l'organizzazione di Domuni-Universitas;
- e) crea, modifica e cancella delle posizioni in organico;
- f) gestisce l'organizzazione di Domuni-Universitas;
- g) convocare la Conferenza dei Presidi di Facoltà;
- h) redige il rapporto annuale di Domuni-Universitas;
- i) organizza l'archivio di Domuni-Universitas, con il supporto della Segreteria Generale;
- j) regola le competenze decisionali e il potere di firma.

Sezione 4. Rapporti tra le Facoltà e l'Amministrazione Generale

Art. 39 Principi dell'organizzazione

1. Domuni-Universitas ha come organi centrali, il Rettorato che ha una segreteria generale.
2. Domuni-Universitas è suddivisa in facoltà. Una facoltà è creata o abolita dal Senato, su proposta del Rettore.

3. Le facoltà possono comprendere dipartimenti geografici o tematici. Alcuni dipartimenti sono trasversali.
4. Il Rettorato può porre alcune aree speciali sotto la responsabilità di diverse facoltà.
5. Il Rettorato regola l'organizzazione dell'amministrazione centrale. Crea i servizi e gli organismi necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

Art. 40 Personale

Il Rettorato è responsabile per le assunzioni ai sensi della legislazione. Garantisce il comportamento del personale a tutti i livelli. I dettagli sono stabiliti nel regolamento del Senato.

Art. 41 Finanze, imposte e tasse

Il finanziamento e la pianificazione finanziaria di Domuni-Universitas sono di competenza del Rettore. I dettagli sono stabiliti in un regolamento del Senato.

Art. 42 Prestazioni a favore di Domuni-Universitas

1. Domuni-Universitas e i suoi membri, così come le facoltà, le sezioni, hanno il diritto di richiedere e accettare prestazioni in denaro, in natura o sotto forma di servizi da istituzioni di diritto pubblico, persone di diritto privato, organizzazioni o società per l'adempimento dei loro compiti e lo sviluppo di Domuni-Universitas.
2. In questo quadro, essi rispettano i principi del presente Statuto e garantiscono in particolare la libertà di insegnamento e di ricerca.
3. È vietato accettare il supporto di istituzioni di diritto pubblico, persone di diritto privato, organizzazioni o società quando potrebbero danneggiare la credibilità o l'immagine di Domuni-Universitas.
4. Le donazioni fatte ai fondi propri di Domuni-Universitas, alle facoltà, alle sezioni, sono gestite dal dipartimento finanziario di Domuni-Universitas. In via eccezionale, il Rettorato può delegare il potere di gestire le donazioni alle facoltà e alle sezioni, previa consultazione con l'associazione beneficiaria.
5. Quando lo scopo di una donazione per uno scopo specifico è stato raggiunto o non è più raggiungibile, il ricevente decide, nell'ambito della legge e d'accordo con il Rettorato e - per quanto possibile - con i donatori, sull'assegnazione del saldo, che deve servire gli interessi di Domuni-Universitas.
6. I dettagli sono regolati da direttive del Rettorato.

Art. 43 Proprietà intellettuale

1. Le invenzioni fatte dai dipendenti di Domuni-Universitas nel corso della ricerca presso Domuni-Universitas appartengono a Domuni-Universitas; sono fatti salvi gli obblighi contrattuali contrari.
2. I dipendenti di Domuni-Universitas che, nel corso della creazione di opere protette dal diritto d'autore e su cui detengono tale diritto, hanno utilizzato l'infrastruttura o il personale di Domuni-Universitas e hanno percepito un reddito significativo dalle loro opere pagano un corrispettivo all'Università.
3. I dettagli possono essere regolati in direttive del Rettorato.
4. Queste linee guida possono anche prevedere che i dipendenti di Domuni-Universitas che partecipano alla creazione di un'opera protetta dal diritto d'autore abbiano diritto a una quota adeguata dell'utile netto corrispondente.

Sezione 5. Amministrazione generale

Art. 44 Amministrazione e struttura

1. Il Rettore dirige l'amministrazione generale della Domuni-Universitas.
2. Il Rettore dispone di un Segretariato generale e di servizi generali. Ne stabilisce la struttura e ne definisce l'organizzazione dettagliata.

Art. 45 Principi di amministrazione

1. Il Rettore fissa gli obiettivi per l'amministrazione generale e le sue unità e definisce le priorità.
2. Valuta le prestazioni e controlla periodicamente gli obiettivi fissati.
3. Provvede a una selezione accurata dei collaboratori e delle collaboratrici e alla loro formazione continua.

Art. 46 Regolamento delle riunioni

Il regolamento delle riunioni non può derogare alle seguenti disposizioni:

1. Il quorum è costituito dalla metà dei membri aventi diritto di voto.
2. Una sessione può essere tenuta sia di persona sia a distanza per via telematica.
3. Nessuna decisione può essere presa su un punto che non è all'ordine del giorno, a meno che i membri presenti non decidano all'unanimità di modificarlo all'inizio della riunione.
4. Ogni membro ha un solo voto; non è vincolato da istruzioni.
5. In caso di assenza, un socio può farsi rappresentare all'assemblea e conferire una delega a un altro socio, suo rappresentante, affinché il suo voto sia preso in considerazione durante le deliberazioni. Una stessa delega non può essere conferita a più di un delegato.
6. Ogni membro può fare proposte.
7. Nel caso in cui siano coinvolti interessi personali, le deliberazioni sono riservate per quanto riguarda il loro oggetto e il loro esito;
8. I membri non possono partecipare alle deliberazioni o votare su questioni che riguardano i loro interessi personali o quelli dei loro congiunti. Tuttavia, devono essere ascoltati in anticipo.

Sezione 6. La Conferenza dei Presidi di Facoltà

Art. 43 Convocazione

Almeno una volta ogni semestre, il Rettore invita i presidi di facoltà ad una conferenza congiunta con i membri del Rettorato.

Art. 44 Poteri

1. La conferenza dei presidi si occupa di importanti temi riguardanti la strategia e lo sviluppo di Domuni-Universitas in vista delle decisioni degli organi competenti di Domuni-Universitas.
2. Il Rettore invia una proposta di ordine del giorno ai presidi/alle presidi di facoltà almeno dieci giorni lavorativi prima della data della conferenza. I presidi/ le presidi hanno il diritto di proporre argomenti all'ordine del giorno.

4. LE FACOLTÀ

Sezione 1: Funzionamento delle facoltà

Art. 49 Missione

Le facoltà sono responsabili dell'insegnamento e della ricerca. Sono responsabili di assicurare la prossima generazione di scienziati e contribuiscono alla formazione continua a livello universitario.

Art. 50 Statuto

1. Le facoltà sono organizzate secondo gli statuti che si danno.
2. Gli statuti delle unità didattiche e di ricerca, in particolare delle facoltà e delle sezioni, sono approvati dal Rettorato e ratificati dal Senato. »

Art. 51 Composizione

1. Appartengono a una facoltà:
 - a) i membri del corpo docente ad essa collegati;
 - b) gli incaricati di corsi ad esso collegati;
 - c) gli studenti iscritti;
 - d) il personale docente amministrativo e tecnico ad esso collegato.
2. Gli studenti regolari o in visita che seguono corsi in più di una facoltà appartengono alla facoltà del loro indirizzo di studio principale.

Art. 52 Organi

1. Gli organi di una facoltà sono:
 - a) il Consiglio di Facoltà;
 - b) il Rettore;
2. Lo statuto della facoltà nomina un responsabile per ciascuno dei seguenti settori: insegnamento, ricerca, formazione permanente, il passaggio generazionale.

Art. 53 Struttura

1. Le facoltà possono essere organizzate in sezioni, dipartimenti.
2. Le facoltà possono mettere in comune le risorse attraverso sezioni, dipartimenti o istituti di ricerca comuni.
3. Le sezioni, i dipartimenti e gli istituti dipendono amministrativamente dal rettore.
4. Le sezioni sono poste sotto la responsabilità di un coordinatore di sezione che riferisce amministrativamente al rettore.

Art. 54 Bilancio

1. Il budget di ogni facoltà è stabilito annualmente dal rettore in collaborazione con il preside, secondo una gestione dinamica dello sviluppo della facoltà.
2. Le procedure per la preparazione e l'esecuzione del bilancio annuale, nonché la rendicontazione, sono specificate nello statuto della Facoltà.
3. Il budget annuale tiene conto del numero di iscrizioni durante l'anno - fermo restando che, a causa dello scaglionamento degli studi, le iscrizioni vengono contate una sola volta. Essa

- tiene conto anche dello sviluppo dell'insegnamento e della ricerca, delle attività di pubblicazione e delle possibili dotazioni.
4. Tiene conto dei corsi futuri, degli obiettivi di ricerca (supervisione di tesi di laurea, tesi, colloqui, ecc.) e delle pubblicazioni (numero di libri).
 5. La retribuzione del preside può essere indicizzata in base al numero di studenti, libri, master, dottorati, colloqui, ecc. =
 6. Il compenso dei professori, tutti i tipi di onorari e servizi, nonché qualsiasi accordo in materia pecuniaria nei confronti di un'istituzione partner sono gestiti dalla Segreteria Generale, sotto l'autorità del rettorato.
 7. I bilanci sono redatti annualmente o semestralmente al 31 dicembre e al 30 giugno.

Art. 55 Rapporti delle Facoltà con il Rettorato e il Senato

Nelle materie di competenza del Senato o del Rettorato che riguardano specificamente una facoltà, quest'ultima viene consultata e ha il diritto di fare proposte.

Sezione 2. Il Consiglio di Facoltà

Art. 52 Organizzazione

La Facoltà è amministrata da un consiglio eletto, presieduto da un preside, eletto dal Consiglio di Facoltà.

Art. 53 Composizione

1. Siedono nel Consiglio di Facoltà (0-100 studenti)
 - a) 3 membri di facoltà;
 - b) un rappresentante del corpo studentesco;
 - c) un rappresentante del personale docente, amministrativo e tecnico.
2. Siedono nel Consiglio di Facoltà (da 100 a 800 studenti)
 - a) 5 membri di facoltà;
 - b) un rappresentante del corpo studentesco;
 - c) due rappresentanti del personale docente, amministrativo e tecnico.
3. Siedono nel Consiglio di Facoltà (da 800 studenti a più)
 - a) 10 membri di facoltà;
 - b) 2 rappresentanti del corpo studentesco;
 - c) due rappresentanti del personale docente, amministrativo e tecnico.
4. I professori di un'altra facoltà, sezione, dipartimento o istituto interdipartimentale, nonché qualsiasi docente, possono essere invitati a partecipare alle sessioni con funzioni consultive ai fini delle sessioni che li riguardano.
5. I professori partner, i rappresentanti delle istituzioni partner esterne sono invitati a partecipare alle sessioni per le materie che li riguardano, con funzioni consultive.

Art. 58 Convocazione

1. Il Consiglio di Facoltà si riunisce almeno due volte l'anno su iniziativa e su invito del Preside. Può deliberare validamente solo se la metà dei membri è presente o rappresentata. Un membro può ricevere solo una delega da un membro assente.
2. La sessione può essere tenuta di persona o a distanza per via telematica.
3. Il Consiglio di Facoltà si riunisce quando almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta, indicando l'ordine del giorno.

Art. 59 Foro competente

Il Consiglio di Facoltà delibera su tutte le questioni di Facoltà, in particolare:

1. adotta lo statuto della facoltà e il regolamento applicabile a tutta la facoltà previa approvazione del rettore;
2. propone i programmi di studio al rettore e supervisiona la qualità dell'insegnamento e della ricerca;
3. definisce le principali linee d'azione della facoltà per l'insegnamento e la ricerca;
4. propone accordi tra Domuni-Universitas e altre università, nella misura in cui riguardano la vita della facoltà;
5. propone al rettore la conclusione di contratti di ricerca con altre istituzioni pubbliche o private;
6. elegge il consiglio di facoltà e il Preside;

Art. 60 Poteri esclusivi

Le delibere d'esame e il rilascio dei diplomi sono riservati esclusivamente ai docenti.

Sezione 3. Il Decano di Facoltà

Art. 61 Funzione

1. Il preside è a capo della facoltà.
2. Può essere assistito da uno o più Vicepresidi eletti dal Consiglio di Facoltà tra i docenti. Un membro del Rettorato non può essere eletto.

Art. 62 Elezione del Preside di Facoltà

1. Il Preside è eletto tra i professori o i professori aggiunti. Un membro del Rettorato non può essere eletto Preside di Facoltà.
2. Il Rettorato conferma l'elezione.
3. Il decano è eletto per almeno quattro anni; può essere rieletto.
4. Entra in carica il 1° luglio.

Art. 63 Competenza del Preside di Facoltà

1. Il preside è il capo della facoltà.
2. Presiede il Consiglio di Facoltà e ne attua le decisioni.
3. Rappresenta la facoltà, con potere di sostituzione.

Sezione 4. Sezioni e Dipartimenti

Art. 64 Compiti e organizzazione

1. Una facoltà può essere organizzata in più sezioni o dipartimenti.
2. Compito del rettore è la creazione di una nuova sezione o dipartimento. Analogamente, la chiusura di una sezione o di un dipartimento è di competenza del rettore.
3. Una sezione o un dipartimento è coordinato dal coordinatore della sezione che ne assicura lo sviluppo e il corretto funzionamento secondo le specifiche predefinite.

Art. 65 Composizione

Appartengono a una sezione o a un dipartimento:

1. I membri della facoltà che ivi svolgono la maggior parte del loro insegnamento.
2. I docenti incaricati.

Sezione 5. Consiglio Accademico

Art.66

1. Ogni semestre si riuniscono i consigli di facoltà, con il rettore (che lo presiede) e la segreteria generale, come «Consiglio accademico». Il Consiglio accademico vota i piani di studio annuali e approva i nuovi corsi.
2. Il Consiglio Accademico approva i progetti accademici/pedagogici faccia a faccia comuni alle tre facoltà (sessioni di studio, giornate di studio, ecc.).
3. Raccoglie progetti di ricerca ed editoriali
4. Se necessario, si riunisce come commissione disciplinare.
5. Prende atto del lavoro della Commissione Qualità

5. L'ISTITUTO di RICERCA

Art. 67 Nome e scopo

L'Istituto di Ricerca Domuni (D.R.I) è l'istituto di ricerca multilingue di Domuni- Universitas. L'obiettivo è quello di creare un centro di eccellenza scientifica all'interno di Domuni-Universitas, sviluppando gli approcci dei gruppi di ricerca che compongono il D.R.I. in uno spirito di multiculturalità e varietà di discipline. »

Art. 68 Organizzazione

L'Istituto di Ricerca Domuni D.R.I. dipende dal rettorato, ed è regolato da un proprio statuto.

6. VITA ACCADEMICA

Preambolo

Gli studi sono organizzati in cicli secondo gli standard di Bologna (primo ciclo, secondo ciclo, terzo ciclo), (laurea, master, dottorato). Sono specificati nel regolamento dello studio.

Sezione 1: Regolamento degli studi

Art. 69 Regolamento degli studi

Il regolamento degli studi organizza i corsi di formazione che portano al rilascio dei diplomi, sotto l'autorità del Vicerettore per gli Studi e le Ricerche. Essi specificano:

1. la struttura generale degli studi, le prestazioni di studio da fornire e la valutazione dei servizi, nel rispetto delle norme generali;
2. la normale durata degli studi e i termini da rispettare;
3. le qualifiche ottenute al termine dei programmi di studio.

Art. 70 Competenze delle facoltà

1. Sono di competenza delle facoltà:
 - a) la preparazione dei programmi di studio;
 - b) l'aggiornamento del regolamento degli studi;
 - c) la proposta di nuovi corsi di studio;
 - d) le deliberazioni delle giurie incaricate degli esami;
 - e) il rilascio di titoli accademici;
 - f) l'attribuzione di dottorati ad honorem;
 - g) il rilascio di diplomi di istruzione e formazione continua e dei titoli corrispondenti.
2. La delega a sezioni o dipartimenti è possibile nel caso del comma 1, lettere a) e c).

Art. 71 Lingue d'insegnamento

Le lingue d'insegnamento sono il francese, l'inglese, lo spagnolo, il tedesco e l'italiano. 2. Possono essere introdotte altre lingue d'insegnamento.

Art. 72 Esami

Il regolamento degli esami è un documento generale applicabile a tutte le Domuni-Universitas. Specifica l'organizzazione degli esami per gli studenti e per tutto il personale di Domuni-Universitas responsabile della loro organizzazione. Accompagna il regolamento di studio di ogni corso.

Sezione 2: Gradi e titoli

Art. 73 Gradi accademici, titoli accademici, diplomi e titoli di formazione continua

1. I titoli accademici sono Bachelor (Laurea), Master (Laurea Specialistica) e Dottorato.
2. I diplomi di formazione continua comprendono il Certificato di studi avanzati (CAS) (tra 5 e 18 ECTS), il Diploma di studi avanzati (DAS) (da 25 a 35 ECTS), che richiede una laurea

triennale, e il Master of Advanced Studies (MAS) (da 60 a 70 ECTS), che richiede una laurea magistrale

3. L'Amministrazione generale si occupa del registro dei laureati.

Sezione 3. Principi etici

Art. 74 Libertà di insegnamento e di ricerca

1. La libertà di insegnamento e di ricerca è garantita.
2. Questa libertà si esercita nell'ambito della missione di Domuni-Universitas, dei piani di studio, della pianificazione pluriennale, degli accordi di servizio e delle decisioni strategiche.

Art. 75 Partecipazione

1. I membri del corpo docente, gli studenti, il personale amministrativo e tecnico hanno il diritto di partecipare ai sensi del presente statuto.
2. Le facoltà partecipano alle decisioni di Domuni-Universitas, secondo il presente statuto.

Art. 76 Non discriminazione e uguaglianza

1. Si applica il principio di non discriminazione.
2. Domuni-Universitas promuove attivamente l'uguaglianza di genere, adottando una riflessione comune e azioni specifiche.
3. Domuni-Universitas assicura un'equa rappresentanza di donne e uomini nella comunità accademica.

Art. 77 Sviluppo sostenibile

1. Grazie alla sua natura digitale, Domuni-Universitas assicura un equilibrio tra gli aspetti ambientali e socioeconomici nelle sue operazioni.
2. Nell'insegnamento e nella ricerca, Domuni-Universitas intende creare una riflessione per lo sviluppo sostenibile della società.

Art. 78 Cooperazione

1. Domuni-Universitas collabora con terzi nell'insegnamento e nella ricerca.
2. Domuni-Universitas è al centro di una rete di istituti di insegnamento e di ricerca di carattere internazionale, plurilingue e interculturale.
3. Domuni-Universitas promuove lo scambio di studenti, docenti e ricercatori.

Art. 79 Garanzia di qualità

1. Domuni-Universitas garantisce l'alta qualità dei suoi servizi nell'adempimento dei suoi compiti.
2. La qualità è sviluppata, assicurata e controllata a tutti i livelli e in tutte le aree di attività attraverso un processo di monitoraggio.
3. La garanzia di qualità si basa su criteri riconosciuti e standard internazionali.
4. Domuni-Universitas destina mezzi adeguati al perseguimento dell'obiettivo della qualità.
5. I principi dell'etica scientifica sono vincolanti per tutti i membri della comunità accademica.
6. La Commissione per la garanzia della qualità è la Commissione permanente, istituita dal Rettorato, per tutto il suo mandato. La Commissione per la garanzia di qualità, disciplinata da un proprio regolamento, sviluppa i principi per la gestione della garanzia di qualità di

Domuni-Universitas e supervisiona tutti i compiti e le missioni inerenti all'attuazione della strategia della qualità istituzionale. La Commissione per l'assicurazione della qualità è assistita dal Servizio di gestione della qualità nella sua gestione quotidiana.

Art. 80 Comunicazione

1. La comunicazione interna ed esterna di Domuni-Universitas è adeguata, veloce, aperta e trasparente.
2. I verbali e gli altri documenti sono accessibili a tutti coloro che hanno partecipato alle riunioni.
3. La segretezza delle deliberazioni può essere imposta in alcuni casi.

Art. 81 Protezione dei dati

Nello svolgimento dei loro compiti, i membri della comunità accademica rispettano la protezione dei dati, in particolare dei dati personali (Legge RS35-1) e secondo la RGPD (Regolamento UE n. 2016/679).

Sezione 4. Rispetto dell'ordine accademico

Art. 82 Rispetto dell'ordine accademico

I membri della comunità universitaria e le persone che utilizzano i locali, le strutture o i programmi informatici di Domuni-Universitas o il terreno di Domuni-Universitas devono rispettare l'ordine universitario.

Art. 83 Reati contro l'ordine universitario in generale

Qualsiasi persona che, intenzionalmente o per negligenza grave:

- a) ostacola la libertà di insegnamento e di ricerca, la libertà di espressione o di informazione;
- b) perturba gravemente o ripetutamente o impedisce il corretto svolgimento degli studi, lavoro scientifico o insegnamento;
- c) perturba gravemente gli organi o le istanze di Domuni-Universitas o i membri della comunità universitaria o un'altra persona attiva per Domuni-Universitas nel momento dello svolgimento del loro compito o mandato;
- d) offende gravemente un membro della comunità accademica;
- e) perturba o impedisce e le attività negli edifici universitari;
- f) utilizza i siti web, in particolare il sito web pubblico e la piattaforma didattica, i locali, le strutture e i terreni di Domuni-Universitas per svolgere attività o fare dichiarazioni contrarie alla legge, in particolare quelle attività che sono offensive per la personalità o discriminatorie o sessiste;
- g) mette in pericolo o ferisce persone nell'Università;
- h) mette in pericolo o danneggiare edifici, strutture o terreni universitari, entra illegalmente o con la forza;
- i) commette o prepara atti punibili penalmente in campo accademico o contro membri della comunità accademica.

Art. 84 Violazione del principio di correttezza scientifica e frode all'esame

1. È ugualmente considerato una violazione all'ordine accademico anche la trasgressione intenzionale o per negligenza grave del principio di probità scientifica e la frode all'esame, commessa intenzionalmente o per complicità nel commettere tali atti.

2. In particolare, la probità scientifica è pregiudicata da chiunque violi le regole generalmente accettate della buona prassi scientifica, che in un'opera scritta pubblichi a proprio nome l'opera e le conoscenze di un'altra persona o la spacci per propria, che presenti un'opera scritta in tutto o in parte da una terza persona, che falsifichi i risultati della ricerca travisando deliberatamente i processi scientifici o fornendo informazioni false.
3. In particolare, chiunque, durante gli esami, per proprio vantaggio personale e/o a favore di terzi, utilizzi mezzi o strumenti illeciti, ottenga illegalmente le domande d'esame, risponda illegalmente con l'aiuto di terzi o le copi da un terzo, commette una frode all'esame.
4. Il Rettorato stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i dettagli e la procedura da seguire in caso di sospetto di violazione del principio di probità scientifica o di frode d'esame.

Art. 85 Misure e sanzioni

1. Il Rettore o, in caso di emergenza, il Vicerettore adottano le misure necessarie per mantenere o ripristinare l'ordine accademico.
2. Il Rettorato esamina autonomamente le violazioni dell'ordine accademico, procede o meno a svolgere un'indagine e, nel caso, pronuncia sanzioni.
3. In caso di violazione del principio di probità scientifica o in caso di frode all'esame, possono essere adottate anche le seguenti misure:
 - a. l'annullamento da parte della facoltà del risultato dell'esame o del lavoro in questione;
 - b. ritiro del titolo da parte del Rettorato.

7. RICORSI LEGALI

Art. 86 Procedura di reclamo

1. Lo studente può presentare un reclamo scritto alla Segretariato agli Studi per contestare una valutazione o il risultato di un incarico o di un esame.
2. La procedura è la stessa per tutte le facoltà. La procedura è gestita dalla Segreteria Generale.
3. In caso di controversia di lunga durata, il reclamo viene portato all'attenzione del Preside o della Preside della Facoltà che può, con il suo Consiglio, decidere.
4. Per una memoria o una tesi di laurea, una commissione di ricorso ad hoc può essere nominata dal Rettorato.

Art. 87 Motivi dedotti dinanzi alla Commissione di ricorso di Domuni-Universitas

Le decisioni prese dalla Commissione d'appello di Domuni-Universitas, dal Rettorato, da una facoltà, da un'altra unità didattica e di ricerca, sono soggette a ricorso presso il Senato Accademico.

Adottati dal Senato Accademico della Domuni-Universitas nella solennità dell'Epifania dell'anno 2026.